

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33

**((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)**

Vigente al : 19-6-2023

((Capo Iter

Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti))

Art. 10

**((Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione))**

((1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012](#), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.))

2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97](#))).

((3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.))

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'[articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#). Le

amministrazioni provvedono altresì' alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'[articolo 10, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo n. 150 del 2009](#) alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97](#)**)).

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))

b) il Piano e la Relazione di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#);

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009](#);

d) ((**LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97](#)**)).

9. La trasparenza rileva, altresì', come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così' come modificato dall'[articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).